

Capo VIII
Diritti reali
di Sara Tonolo

ART. 51

Possesso e diritti reali

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. La disciplina generale dei diritti reali. Ambito d'applicazione. Beni immobili e mobili. – 3. Il possesso. – 4. La proprietà. – 5. Gli altri diritti reali. – 6. La disciplina prevista dall'art. 51, 2° co. – 7. Operatività della *lex rei sitae*. – 8. Operatività della *lex causae*. Ambito d'applicazione della disciplina in esame. – 9. Acquisto dei diritti reali in materia successoria e familiare. – 10. Acquisto dei diritti reali in materia contrattuale. – 11. La vendita con riserva della proprietà.

Legislazione L. 31.5.1995, n. 218 – c. nav., art. 6 – c.c., art. 1140, art. 1153, art. 1524 – l. 4.2.1958, n. 50, esecuzione Conv. L'Aja 15.6.1955 sulla vendita internazionale di cose mobili corporali – l. austriaca 15.6.1978 di diritto internazionale privato, art. 31 – l. 11.12.1985, n. 765, esecuzione Conv. Vienna 11.4.1980 sulla vendita internazionale di merci – l. svizzera 18.12.1987 di diritto internazionale privato, art. 99, art. 100 – l. 16.10.1989, n. 364, esecuzione Conv. L'Aja 1.7.1985 relativa alla legge sui *trusts* ed al loro riconoscimento.

Bibliografia Raggi 1968 – Vitta 1975 – Luzzatto 1988 – Hanisch 1990 – Hondius 1994 – Adam 1995 – Benvenuti 1996 – Franchi 1996 – Luzzatto 1996 – Re 1996 – Seatzu 1996 – Bonomi 1998 – Ballarino 1999 – Mosconi e Campiglio 2006 – Gardella 2007.

1. Osservazioni introduttive

Analogamente alla disciplina delle successioni, anche la nuova regolamentazione dei diritti reali si distingue rispetto alle disposizioni previgenti, per la maggiore analiticità.

Sei norme si sostituiscono, infatti, all'art. 22 disp. prel. c.c., unica regola in materia (oltre all'art. 26, 2° co., disp. prel. c.c. in tema di pubblicità); alla disposizione generale di cui all'art. 51, 1° co., si affiancano infatti norme specificamente rivolte a disciplinare: l'acquisto e la perdita dei diritti reali (art. 51, 2° co.), i diritti reali sui beni in transito (art. 52), l'usucapione di beni mobili (art. 53), i diritti sui beni immateriali (art. 54), la pubblicità degli atti relativi ai diritti reali (art. 55).

Tuttavia, a differenza degli artt. 46-50, che risultano – come si è visto – fortemente innovativi, gli artt. 51-55 non rivelano tale carattere in quanto si limitano a recepire soluzioni largamente accolte, o comunque auspicate, in precedenza (Adam 1995, 1251; Luzzatto 1996, 251; Re 1996, 693), ad eccezione, forse, dell'art. 54.

La nuova disciplina dei diritti reali, delineata dal capo VIII l. 218/1995, è poi completata dall'operatività del **rinvio** (art. 13), che può ad es. assicurare il coordinamento tra l'art. 51, 1° co., e l'art. 51, 2° co., evitando che alla legge regolatrice del rapporto da cui deriva il diritto reale possa essere attribuito un campo d'applicazione eccessivamente ampio.

2. La disciplina generale dei diritti reali. Ambito d'applicazione. Beni immobili e mobili

La disciplina generale dei diritti reali è contenuta nella norma dell'**art. 51, 1° co.**, che richiama la *lex rei sitae* per regolare il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali, di godimento e di garanzia sui beni mobili ed immobili (Benvenuti 1996, 1325 ss.; Luzzatto 1996, 251 ss.).

L'operatività della *lex rei sitae* si fonda su considerazioni generalmente seguite in molti sistemi giuridici (artt. 99 e 100 della legge svizzera di diritto internazionale privato, art. 31 della legge austriaca di diritto internazionale privato, su cui v. Hanisch 1990, 144 ss.): in ordine ai **beni immobili**, sul concetto che l'organizzazione della proprietà fondiaria riguarda in ogni paese l'interesse generale e rientra pertanto nell'ambito della sovranità territoriale dello Stato; relativamente ai **beni mobili**, su ragioni d'opportunità pratica, tutte riconducibili in ultima analisi al principio di effettività (Luzzatto 1988, 298).

Oltre alla valutazione sulla condizione dei beni, alla *lex rei sitae* è rimessa la **qualificazione** della natura reale dei diritti che ad essi ineriscono, nonché la competenza a predisporre i rimedi a tutela di tali diritti (Luzzatto 1996, 252).

In particolare, per quanto concerne la qualificazione dei diritti reali, occorre precisare che la competenza della *lex rei sitae* viene in rilievo soltanto nell'ambito della seconda qualificazione. Dapprima infatti l'analisi della natura dei diritti reali, finalizzata alla ricerca della legge applicabile, deve essere condotta secondo le categoria astratta ad essi riservata dalla *lex fori* (Raggi 1968, 754; Vitta 1975, 32). Una volta raggiunto l'ordinamento competente, occorre individuare le norme materiali concretamente applicabili; saranno dunque considerati come diritti reali tutti quei diritti conferiti dai sistemi giuridici stranieri che, indipendentemente dalla qualifica posseduta nell'ordinamento d'origine, possano essere configurati come tali alla luce della loro concreta regolamentazione in base alla *lex rei sitae* (Vitta 1975, 32). Viene dunque in rilievo, in tale contesto, il carattere "reale" e "assoluto" di tali diritti, che si esplicano nel trarre determinate utilità da una cosa e dalla pretesa *erga omnes* del titolare a non essere pregiudicato da terzi (Luzzatto 1988, 300).

3. *Il possesso*

Alla luce di tali considerazioni, diventa agevole definire l'ambito d'applicazione della disciplina in esame.

A tale riguardo viene innanzitutto in rilievo la nozione di possesso (art. 1140 c.c.), situazione di fatto, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La *lex rei sitae* regola pertanto le varie forme di possesso, i requisiti, i modi di acquisto, gli effetti, tra cui ad es. l'usucapione – nei suoi vari aspetti – dei beni immobili (dato che per i beni mobili si applica la disposizione dell'art. 53), i caratteri differenziali tra possesso e detenzione. La disciplina prevista dall'art. 51 si applicherà anche all'*animus possidendi*, inteso come elemento soggettivo del possesso, nelle varie connotazioni che esso può assumere, quale ad es. la buona fede (Re 1996, 697).

Alcuni **limiti** all'operatività della *lex rei sitae* sono invece riscontrabili relativamente alla fattispecie dell'**usucapione abbreviata** dei beni immobili, per la quale molti ordinamenti richiedono l'esistenza di un giusto titolo e la buona fede del possessore. Mentre per l'individuazione delle fattispecie in cui si avvera l'usucapione abbreviata è sicura l'applicabilità della *lex rei sitae*, compete invece alla legge regolatrice del titolo disciplinare la validità di quest'ultimo, anche sotto il profilo dei requisiti soggettivi del medesimo.

4. *La proprietà*

L'art. 51 individua poi la legge applicabile alla proprietà. All'interno della seconda qualificazione, è chiaro che questo potere si specifica, caso per caso, nella disciplina prevista, per l'esercizio del medesimo, dalla *lex rei sitae*. Ciò permette di ricondurre teoricamente alla norma dell'art. 51 fattispecie analogamente previste da altri ordinamenti giuridici (Benvenuti 1996, 1327; Luzzatto 1988, 300; Raggi 1968, 754 s.), come ad es. il *trust* del diritto anglosassone (sul quale v. Luzzatto 1988, 300).

In concreto, occorre tuttavia considerare, relativamente alla disciplina di tale istituto, l'interferenza delle norme poste in materia dalla **Convenzione del 1.7.1985** relativa alla legge sui *trust* e al loro riconoscimento (v. *supra*, sub art. 25).

Anche le azioni a tutela dei diritti del proprietario e del possessore sono regolate dalla *lex rei sitae*, che disciplina l'oggetto di tali azioni, la legittimazione, i termini di prescrizione, ecc. (Ballarino 1999, 564).

5. *Gli altri diritti reali*

L'ambito d'applicazione dell'art. 51 è poi completato dal riferimento agli "altri diritti reali". Vi rientrano pertanto sia i **diritti di godimento** (superficie,

enfiteusi, servitù, usufrutto, uso e abitazione) sia **i diritti di garanzia** (ipoteca e pegno), nella configurazione attribuita ad essi dall'ordinamento italiano (Seatzu 1996, 870 ss.; Gardella 2007, 15 ss.).

È chiaro però che tali diritti possono trovare presupposti e specificazioni differenti nei sistemi giuridici in cui sono costituiti. Grazie alla seconda qualificazione, è dunque possibile ricondurre all'art. 51 anche istituti sconosciuti all'ordinamento italiano, come ad es. il *lien* e il *mortgage*, e diffusi nei paesi di *common law*.

Relativamente ai privilegi, si è poi osservato che sono soggetti alla *lex rei sitae* soltanto i privilegi speciali, mentre i privilegi generali, che costituiscono una particolare qualificazione del diritto di credito, sono disciplinati dalla legge regolatrice del credito (Ballarino 1999, 570).

6. La disciplina prevista dall'art. 51, 2° co.

L'art. 51, 2° co., sancisce una soluzione cui la dottrina e la giurisprudenza erano già pervenute nel vigore dell'art. 22 disp. prel. c.c. (Relazione, *sub art.* 47).

Si riafferma infatti la distinzione concettuale tra legge regolatrice del diritto reale e legge regolatrice dell'acquisto o della perdita dello stesso (sul punto v. Luzzatto 1996, 253).

Essa prevede in linea generale che la *lex rei sitae* disciplini l'**acquisto e la perdita** dei diritti reali, introducendovi però rilevanti eccezioni: in materia successoria e in tema di rapporti di famiglia e di contratti. Relativamente a tale ultima fattispecie, occorre sottolineare che la deroga alla disciplina generale riguarda esclusivamente l'attribuzione dei diritti reali, sottoposta alla legge del rapporto che li produce (Seatzu 1996, 865).

Dunque è chiaro che mentre in materia successoria la deroga all'operatività della *lex rei sitae* è ampiamente definita, perché riguarda sia la perdita che l'acquisto dei diritti reali, essa risulta invece d'applicazione più limitata relativamente ai rapporti di famiglia ed ai contratti (Relazione, *sub art.* 47).

7. Operatività della lex rei sitae

Nonostante tali eccezioni, che peraltro riguardano le ipotesi più frequenti e rilevanti in concreto (Luzzatto 1996, 253), rimane comunque possibile l'applicazione della *lex rei sitae*, ad es. in ordine alle ipotesi di acquisto a titolo **originario** della proprietà e di altro diritto reale, quali ad es. l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'usucapione, il c.d. possesso istantaneo, *ex art.* 1153 c.c. (Benvenuti 1996, 1330).

Possono poi venire in rilievo eventuali trasferimenti della proprietà a seguito di **provvedimenti di carattere pubblicistico**, quali ad es. sentenze o atti di

nazionalizzazione, espropriazione forzata o per pubblica utilità, confisca, ecc., tutte le volte che siano stati emanati da autorità appartenenti al luogo di situazione dei beni, o comunque siano stati resi efficaci nell'ambito di quest'ultimo secondo le procedure ivi esistenti (Benvenuti 1996, 1331; Bonomi 1998, 392; Ballarino 1999, 565).

È riconducibile alla *lex rei sitae* anche la disciplina degli altri diritti reali: ad es., in tema di **usufrutto**, sarà la legge del luogo in cui il bene è situato a regolare i limiti di durata dell'usufrutto, la cedibilità, i poteri e i doveri dell'usufruttuario (Re 1996, 696).

Viene ricondotta infine alla *lex rei sitae* la perdita dei diritti reali, in seguito al verificarsi della **prescrizione estintiva** (Benvenuti 1996, 1330). Relativamente a quest'ultimo istituto, tramite il quale si assegnano effetti giuridici al protrarsi dell'inerzia del titolare di un diritto, occorre però rilevare che alcuni problemi pratici potrebbero sorgere nell'eventualità che la *lex rei sitae* qualifichi in maniera processuale la prescrizione e richiami così la *lex fori*, come accade ad es. negli ordinamenti di *common law* (Hondius 1994, 3 ss.).

8. Operatività della *lex causae*. Ambito d'applicazione della disciplina in esame

L'art. 51, 2° co., regola l'acquisto a titolo derivativo dei diritti reali, introducendo – come si è visto – alcune eccezioni all'operatività della *lex rei sitae*, in materia successoria, relativamente all'acquisto e alla perdita dei diritti reali, e in tema di contratti e di rapporti di famiglia, con esclusivo riguardo all'acquisto di tali diritti.

Prima di analizzare la disciplina posta dalla norma in esame, è opportuno compiere un'osservazione preliminare relativamente all'ambito d'applicazione di quest'ultima. Al di là della formulazione testuale dell'art. 51, 2° co., pare possibile estendere i casi in cui la *lex causae* è richiamata in deroga alla *lex rei sitae*, ritenendo soltanto esemplificativa l'indicazione delle fattispecie in cui si realizza l'acquisto a titolo derivativo dei diritti reali (Benvenuti 1996, 1333). Diversamente risulterebbe difficile spiegare l'esclusione della **donazione**, quale atto legittimante nei confronti del trasferimento del diritto reale (Adam 1995, 1252; Luzzatto 1996, 253), soprattutto in considerazione del fatto che tale fattispecie viene autonomamente disciplinata nella l. 218/1995.

Una volta affermata l'operatività dell'art. 51, 2° co., in ordine alle donazioni, non è difficile estendere l'applicazione della disposizione in esame anche ad altre fattispecie in cui si realizza l'acquisto a titolo derivativo di diritti reali, ed ipotizzare così il funzionamento della legge che regola il rapporto di adozione, di cui all'art. 39, ad es. in relazione all'usufrutto legale che l'adottante ha sui beni dell'adottato (Benvenuti 1996, 1333; Franchi 1996, 1223).

9. *Acquisto dei diritti reali in materia successoria e familiare*

Oltre ai casi cui è possibile estendere, in via interpretativa, la disciplina di cui all'art. 51, 2° co., vengono ora in rilievo le fattispecie in cui è testualmente prevista la deroga alla *lex rei sitae*, a favore della disciplina prevista dalla l. 218/1995 per le successioni (artt. 46-50), per i contratti (art. 57), e per i rapporti di famiglia (artt. 26-37). Non è consentito tuttavia dedurre dalla norma in esame criteri precisi con cui coordinare *lex rei sitae* e *lex tituli*; la soluzione di tale questione andrà dunque cercata, caso per caso.

In linea generale rimane dunque ipotizzabile sia la costituzione di diritti reali (di godimento e di garanzia) su beni situati in Italia, in forza di titoli previsti da una legge straniera, sia la creazione di diritti reali su beni situati all'estero in base a titoli sottoposti alla legge italiana, purché siano rispettate in ogni caso le prescrizioni imperative della *lex rei sitae* (sul punto v. Benvenuti 1996, 1332).

In particolare si può osservare che spetta alla *lex successionis* stabilire chi abbia titolo ad acquisire le situazioni giuridiche reali in quanto erede o legatario; è alla *lex rei sitae* che occorre invece rivolgersi per accertare il modo di acquisizione del bene stesso, e le formalità ad esso necessarie (impossessamento, trascrizione nei pubblici registri). In maniera analoga, nei rapporti di famiglia, il titolo a godere di determinate situazioni giuridiche reali dipende dalla legge che regola il relativo rapporto (ad es. art. 36 per l'usufrutto sui beni del figlio, su cui v. *supra*, *sub* art. 36), mentre la *lex rei sitae* disciplina le modalità concrete con cui si acquistano tali diritti.

10. *Acquisto dei diritti reali in materia contrattuale*

Infine, nel caso di acquisto derivante da un contratto di vendita, il titolo all'acquisto sarà regolato dalla *lex contractus*, mentre gli effetti di tale contratto devono essere disciplinati dalla *lex rei sitae*.

È pertanto ipotizzabile che una compravendita concernente un bene situato in Italia sia idonea a trasferire il diritto di proprietà, anche se il contratto è regolato da un ordinamento che non vi conferisce tale effetto. Al contrario, una compravendita, sottoposta alla *lex contractus* italiana, non sarà di per sé idonea a produrre l'effetto reale se la *lex rei sitae* richiede ulteriori adempimenti, come ad es. la consegna. Particolari difficoltà si presentano nelle vendite di beni mobili, qualora l'oggetto del contratto venga trasferito da un paese all'altro.

Un'interpretazione diversa della norma dell'art. 51, 2° co. (Broggini 1996a, 26) – diretta ad estendere l'operatività della legge regolatrice del rapporto agli effetti reali del contratto – non pare infatti possibile, sia perché contraria all'indirizzo giurisprudenziale e dottrinale ampiamente affermato (Relazione, *sub* art. 47), sia soprattutto in considerazione della tendenza, diffusa a livello inter-

nazionale, a tenere distinti gli ambiti d'applicazione della legge del titolo e di quella relativa ai diritti reali (Benvenuti 1996, 1331 ss.; Luzzatto 1996, 253).

11. La vendita con riserva della proprietà

In assenza di una disposizione specifica della l. 218/1995, anche la disciplina della vendita con riserva della proprietà deriva dal **coordinamento** tra *lex contractus* e *lex rei sitae*, grazie al quale si conciliano i diversi aspetti dell'istituto in esame.

Così, mentre gli aspetti obbligatori del contratto di vendita (ad es. il diritto di risoluzione del contratto esistente in capo al venditore, il passaggio del rischio), in cui è inserita la clausola di riservato dominio, riguardano soltanto le parti contraenti ed è pertanto naturale che siano regolate dalla *lex contractus*, gli effetti reali di tale contratto si ripercuotono anche sull'interesse dei terzi e ciò richiede un collegamento reale, qual è il *situs rei* (Ballarino 1999, 582 ss.). Alla luce di tali considerazioni, è pertanto evidente che la riserva di proprietà relativa ad un bene introdotto in Italia deve soddisfare i requisiti formali di opponibilità previsti dall'art. 1524 c.c., e che, al contrario, la riserva di proprietà contenuta in un contratto sottoposto alla legge italiana, ma riguardante un bene destinato all'esportazione, venga sottoposta alle norme corrispondenti ivi vigenti.

Problemi particolari riguardano poi le ipotesi in cui la vendita con riserva della proprietà abbia ad oggetto le c.d. *res in transitu*, dal momento che, in questi casi, l'applicazione successiva delle leggi di situazione del bene potrebbe imporre al venditore l'onere di rispettare le prescrizioni di due diversi ordinamenti, rendendo gravoso il ricorso a tale garanzia.

Diritti reali su beni in transito

I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. Il collegamento del luogo di destinazione. – 2. Ambito d'applicazione. Qualificazione delle *res in transitu*. – 3. Materie escluse. Diritti reali su navi ed aeromobili. Altri mezzi di trasporto. – 4. Beni culturali. – 5. Altre esclusioni. Vendita con riserva della proprietà.

Legislazione l. 31.5.1995, n. 218 – c. nav. 6 – l. 1.5.1952, n. 545, esecuzione Conv. Ginevra 19.6.1948, relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili. – l. 9.5.1958, esecuzione Conv. L'Aja 14.5.1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. – l. 28.1.1970, n. 87, esecuzione Trattato di Londra, Mosca, Washington 27.1.1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti – l. 27.10.1975, n. 692, esecuzione Conv. Berna 7.2.1970, concernente il trasporto delle merci per ferrovia – l. 30.10.1975, n. 873, esecuzione Conv. Parigi 14.11.1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali – l. 6.4.1977, n. 184, esecuzione Conv. Parigi 16.11.1972, per la protezione mondiale del patrimonio culturale e naturale. – l. 30.3.1998, n. 88, recezione direttiva 93/7 del 15.3.1993 – reg. (CEE), 752/93 della Commissione del 30.3.1993 recante disposizioni d'applicazione del Regolamento CEE 3911/92 del Consiglio del 9.12.1992 relativo all'esportazione di beni culturali - modificato dal Regolamento (CE) 656/2004 della Commissione del 7.4.2004.

Bibliografia Ago 1934 – Zaphiriou 1956 – Venturini 1964 – Raggi 1968 – Migliorino 1982 – Migliorino 1984 – Frigo 1986 – Vitta 1986 – Quadri 1988 – Barsotti 1989 – Bonomi 1992 – Ballarino 1994b – Adam 1995 – Benvenuti 1996 – Luzzatto 1996 – Re 1996 – Ballarino 1999 – Mosconi e Campiglio 2006.

1. Osservazioni introduttive. Il collegamento del luogo di destinazione

La norma dell'art. 52 introduce un'eccezione all'operatività della *lex rei sitae* per la disciplina dei beni in transito. L'indeterminatezza della situazione in cui si trovano le cose in corso di trasporto, che già in passato aveva indotto la dottrina a ricercare una localizzazione possibile per le fattispecie in esame (Conetti 1991, 96), giustifica tale deroga, individuando nel luogo di destinazione della cosa il collegamento che risolve le incertezze.

Varie sono le ragioni attualmente addotte dalla dottrina a sostegno della

preferenza, espressa nell'art. 52, per il collegamento del luogo di destinazione della *res in transitu*.

Si è osservato innanzitutto che in questo modo il bene acquista una **connessione territoriale** destinata a diventare permanente: la legge del luogo di destinazione è infatti la legge cui i beni saranno sottoposti al termine del viaggio e dunque si tratta di una disciplina fondata su di un collegamento non meramente fortuito (Luzzatto 1996, 255). Inoltre il collegamento del luogo di destinazione della merce è preferibile, rispetto ad altri, in quanto noto alle parti che concludono un negozio avente ad oggetto beni in transitu, e che evidentemente fanno riferimento all'ordinamento ivi vigente (Vitta 1986, 149), ed ai terzi che vengono in contatto con le merci e che dunque hanno la possibilità di accertare il luogo cui la merce è inviata, mentre difficilmente potrebbero conoscere la legge regolatrice del contratto (Ballarino 1999, 585).

Tale esigenza di conoscibilità della legge applicabile rischia tuttavia di non essere soddisfatta nei casi in cui il collegamento in esame non riceve applicazione, in seguito all'operatività del rinvio (art. 13), qualora la legge del paese di destinazione individui un criterio differente per disciplinare la fattispecie delle *res in transitu*.

2. Ambito d'applicazione. Qualificazione delle res in transitu

La categoria delle *res in transitu* non viene espressamente definita dall'art. 52, e, in assenza di indicazioni precise, varie sono state le interpretazioni della dottrina al riguardo (Luzzatto 1996, 255; Ballarino 1999, 586).

In via preliminare, occorre ricordare che viene rimessa alla *lex rei sitae* la **qualificazione** delle *res in transitu*, nell'ambito della seconda qualificazione (Ago 1934, 138 ss.). Pertanto in caso di spostamento di cose, considerate dallo Stato di partenza come *extra commercium*, o indisponibili, in un paese in cui tali qualifiche non vengono riconosciute, occorre attribuire prevalenza alla qualifica posteriore (Raggi 1968, 756).

3. Materie escluse. Diritti reali su navi ed aeromobili. Altri mezzi di trasporto

In concreto, è tuttavia possibile rilevare l'esistenza di alcune eccezioni all'operatività della disciplina in esame.

Si sottraggono, infatti, all'art. 52 le navi e agli aeromobili, per i quali l'**art. 6 c. nav.** accoglie generalmente il principio della competenza della legge della bandiera (sul quale v. Zaphiriou 1956, 209 ss.), in ordine alla regolamentazione dei diritti reali di godimento e di garanzia (per un'erronea individuazione di tale disciplina nell'art. 51, l. 218/1995 si veda tuttavia Trib. Venezia 6.7.1998,

RIPP, 1999, 92 ss.). In questo caso, dunque, la localizzazione del bene viene definita dalla sua immatricolazione nei registri nazionali (Luzzatto 1996, 255), considerazione quest'ultima che consente di estendere la deroga all'operatività dell'art. 52 agli altri mezzi di trasporto registrati (ad es. autoveicoli), per la disciplina dei quali il luogo di destinazione non rileva tanto quanto il luogo in cui è avvenuta la registrazione (Re 1996, 700). Per i vagoni ferroviari, considerazioni analoghe si pongono alla base dell'orientamento che suggerisce di derogare all'art. 52, riferendone la regolamentazione alla legge del luogo di registrazione od immatricolazione (Vitta 1986, 147). Al riguardo si segnala poi la deroga alle regole sulla competenza giurisdizionale ad opera dell'art. 56, par. 3 della **Convenzione di Berna del 7.2.1970** concernente il trasporto delle merci per ferrovia.

A una disciplina speciale sono sottoposti inoltre gli oggetti lanciati nello spazio, per i quali viene in rilievo l'art. VII del **Trattato di Londra, Mosca, Washington del 27.1.1967** sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti, che obbliga gli Stati contraenti a riconoscere e tutelare il diritto di proprietà dello Stato in cui sono iscritti gli oggetti lanciati nello spazio (Barsotti 1989, 428).

Relativamente ai diritti reali di garanzia su navi e aeromobili, vengono in rilievo le Convenzioni di diritto uniforme, che perseguono l'obiettivo di contenere il numero e l'estensione dei privilegi su navi e aeromobili per favorire il credito navale ed aeronautico (ad es. Convenzione di Ginevra del 19.6.1948, relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili).

4. Beni culturali

Infine occorre ricordare che l'operatività della disciplina in esame può essere limitata dai **vincoli di indisponibilità** che gli Stati pongono a tutela dei beni appartenenti al loro patrimonio culturale (Siehr 1993, 74 ss.).

Infatti per far fronte al continuo trafugamento di opere d'arte dal loro territorio, molti paesi hanno da tempo predisposto apposite misure legislative atte a sottoporre ad un maggiore controllo il trasferimento di tali opere, la cui perdita comporta, oltre a un incalcolabile danno economico, anche un impoverimento del patrimonio culturale dello Stato d'origine (Migliorino 1982, 774; Migliorino 1984, 27 ss.). Viene pertanto in rilievo l'appartenenza al **diritto pubblico** delle norme straniere che stabiliscono la demanialità, l'inalienabilità, o l'indisponibilità dei beni situati sul territorio dello Stato al cui ordinamento le stesse norme appartengono (Mosconi e Campiglio 2006, 167). Senza poter analizzare in maniera approfondita la complessa questione dell'efficacia delle norme straniere di diritto pubblico (Raggi 1968, 756; Quadri 1988, 369 ss.), si segnala tuttavia l'opportunità di attribuire rilevanza alla qualifica di demanialità o di inalienabilità attribuita alle *res in transitu*, in base al procedimento di ricono-

scimento di situazioni giuridiche, che siano il risultato dell'applicazione all'estero di norme di diritto pubblico, purché si tratti di aspetti contemplati dalle norme di diritto internazionale privato della *lex fori* (Venturini 1964, 780; Frigo 1986, 338 ss.).

In materia, occorre inoltre segnalare che al fine di conciliare l'esigenza di munire i beni culturali di una "tutela" internazionale con quella di garantire la loro libera circolazione e di salvaguardare la protezione accordata all'acquirente di buona fede dei medesimi, vari sono stati gli strumenti predisposti a **livello internazionale e comunitario** (ad es. Convenzione di Parigi del 14.11.1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, Convenzione *Unidroit* sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 24.6.1995; direttiva 93/7 del Consiglio del 15.3.1993 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro; il Regolamento (CEE), 752/93 della Commissione del 30.3.1993 recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) 3911/92 del Consiglio del 9.12.1992 relativo all'esportazione di beni culturali, modificato dal Regolamento (CE) 656/2004 della Commissione del 7.4.2004.

5. Altre esclusioni. Vendita con riserva della proprietà

Le deroghe all'applicabilità dell'art. 52 relativamente alla disciplina di alcune categorie di beni hanno pertanto indotto parte della dottrina a porre in dubbio la generalizzazione della disciplina in esame a tutte le fattispecie riguardanti i beni in transito. Appare, a tale riguardo, opportuno il suggerimento di interpretare l'art. 52 con una certa **flessibilità**, che induca ad escluderne l'operatività in relazione ai casi in cui il collegamento con il luogo di destinazione appare meramente formale, come ad es. nelle ipotesi di perdita del bene durante il viaggio (Luzzatto 1996, 255; Re 1996, 699; Mosconi e Campiglio 2006, 173), oppure in relazione al bagaglio dei viaggiatori (Benvenuti 1996, 1335).

Un caso concreto, cui potrà essere applicata la soluzione interpretativa appena esaminata, concerne le vendite con riserva della proprietà aventi ad oggetto le *res in transitu*.

Infatti, in assenza di una norma specificamente rivolta a disciplinare tale fattispecie, fortemente auspicata in dottrina (Ballarino 1994b, 31), pare possibile aderire alla soluzione secondo cui è opportuno valutare l'operatività della riserva della proprietà sulle *res in transitu* in base alla legge del luogo in cui la cosa si trova al momento della consegna.

Più in particolare, si è sottolineata la necessità di regolare la materia in esame tramite una disciplina che si adatti a considerare sia il caso in cui la riserva venga costituita **all'estero** su beni che giungono in Italia, sia l'ipotesi in cui la riserva sia posta in essere **in Italia** su cose destinate all'esportazione (Bo-

nomi 1992, 793). A tale scopo sarà dunque opportuno distinguere tra la costituzione della riserva, sottoposta alla legge del luogo in cui la cosa si trovava in quel momento, e gli effetti della medesima, disciplinati dalla legge del luogo di situazione attuale della cosa (Luzzatto 1988, 313; Bonomi 1992, 792; Mosconi e Campiglio 2006, 170).

Infine, nella disciplina dei diritti reali sui beni in transito, occorre considerare la possibilità che operi il **rinvio** più frequentemente che non nella generale disciplina dei diritti reali, in ragione delle differenti scelte normative dei singoli ordinamenti in materia (Mosconi e Campiglio 2006, 173).

ART. 53

Usucapione di beni mobili

L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Ambito d'applicazione. – 3. Fattispecie problematiche.

Legislazione L. 31.5.1995, n. 218 – l. 1.6.1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico – c.c., art. 1153 – d.lgs. 29.10.1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Bibliografia Bartin 1930 – Cassoni 1984 – Adam 1995 – Benvenuti 1996 – Boschiero 1996b – Frigo 1996 – Luzzatto 1996 – Re 1996 – Seatzu 1996 – Droz 1997 – Lalive 1997 – Bonomi 1998 – Ravenna 2000 – Mosconi e Campiglio 2006.

1. Osservazioni introduttive

L'art. 53 regola un aspetto collegato alla più ampia questione del c.d. “**conflitto mobile**” (Bartin 1930, 193 ss.), stabilendo che all'usucapione dei beni mobili si applica la legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Si tratta di una norma che assicura al possessore di determinare la disciplina dell'usucapione con una certa flessibilità, ovvero trasferendo la cosa nello Stato il cui diritto gli consente l'acquisizione della proprietà (Seatzu 1996, 870; Mosconi e Campiglio 2006, 172).

Dal rilievo attribuito al possesso esercitato prima del trasferimento del bene discende la necessità di distinguere, all'interno dell'art. 53, la fattispecie in cui l'usucapione si è già avverata, in base al possesso così esercitato, da quella in cui ciò non accade.

Nel caso in cui il termine previsto dalla legge originaria si sia già compiuto, non sembra possibile che il mutamento della legge applicabile possa avere alcuna influenza sulla durata della prescrizione acquisitiva, dal momento che, se così non fosse, si vanificherebbero gli obiettivi di certezza del diritto e di tutela della proprietà perseguiti dall'usucapione stessa. Se invece il termine previsto dalla disciplina dello Stato di provenienza del bene non si è ancora

avverato, il mutamento del diritto applicabile va considerato distinguendo i casi in cui la nuova legge prevede un termine più lungo o più breve di quella precedente (Ballarino 1999, 576 ss.). Qualora il termine stabilito dallo Stato di destinazione sia più lungo, il periodo in cui il possesso è stato esercitato prima del trasferimento del bene deve essere computato ai fini del compimento dell'usucapione. Se invece il nuovo termine è più breve, allora la prescrizione acquisitiva si deve considerare compiuta nel momento in cui si è verificato il trasferimento del bene. In questo modo, come già osservato dalla dottrina che sosteneva l'applicazione dei principi di diritto intertemporale della *lex fori* alla questione del conflitto mobile (Cassoni 1984, 270), si adeguerà lo stato di fatto allo stato di diritto, in un ragionevole periodo che consente di tenere conto sia delle esigenze dello Stato d'origine sia di quelle dello Stato di destinazione del bene.

2. *Ambito d'applicazione*

La considerazione del possesso esercitato prima del trasferimento del bene nello Stato in cui si realizza l'usucapione non restringe tuttavia l'ambito di applicazione della nuova *lex rei sitae*. Alla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine richiesto per l'usucapione si attribuisce infatti un raggio d'azione abbastanza esteso, che comprende: la disciplina dei termini per usucapire, l'idoneità del bene ad essere usucapito, l'ammissibilità dei fatti interruttivi e sospensivi della prescrizione acquisitiva, *l'animus possidendi*, i requisiti del possesso, con particolare riguardo all'usucapione abbreviata, l'ammissibilità della rinuncia all'usucapione (Adam 1995, 1253; Benvenuti 1996, 1336; Luzzatto 1996, 256 s.; Re 1996, 698).

Si sottrae invece alla *lex rei sitae* la disciplina delle situazioni giuridiche e degli atti che possono costituire secondo la *lex rei sitae* causa di **interruzione** o di **sospensione**, riconducibile alla legge regolatrice di tali atti; ad es. per sapere se sussiste la minore età del soggetto, qualora essa configuri una causa di sospensione dell'usucapione, occorrerà fare riferimento all'art. 20. In maniera analoga, anche la validità del titolo richiesto per l'**usucapione abbreviata** cade sotto la legge del titolo stesso. La *lex rei sitae* è poi derogabile per la regolamentazione di alcuni aspetti relativi alle fattispecie di **interversione del possesso**. In questi casi, occorre distinguere tra la *lex rei sitae*, chiamata ad individuare i fatti da cui deriva l'interversione del possesso, e la legge destinata a definire la loro idoneità ad assolvere alla funzione astrattamente prevista dalla *lex rei sitae* (Cassoni 1984, 263 s.).

3. *Fattispecie problematiche*

L'applicazione della disciplina prevista dall'art. 53 può poi incontrare alcuni problemi, in considerazione della natura **non usucapibile** del bene nel suo Stato d'origine. In linea generale occorre infatti ricordare che alla possibilità di usucapire tale bene in Italia, si accompagnerà la difficoltà di far valere tale diritto nello Stato da cui il bene è stato esportato, per contrarietà all'ordine pubblico o per frode alla legge (Benvenuti 1996, 1337; Re 1996, 698). In maniera analoga, appare destinato ad avere efficacia territoriale limitata l'acquisto avvenuto in Italia, ai sensi dell'art. 1153 c.c., di un oggetto rubato ed ivi trasportato (Ballarino 1994b, 31).

In concreto, tale questione può riguardare ad es. la circolazione delle **opere d'arte**, relativamente alle quali, si segnala la tendenza attuale ad escluderne in ogni caso l'usucapibilità in caso di esportazione illecita (Frigo 1996, 451; Bonomi 1998, 398 ss.).

Si osserva infatti che, in generale, le norme che configurano i beni culturali come *res extra commercium* vengono considerate di applicazione necessaria nello Stato che le ha emanate (Frigo 1986, 354 ss.; Bonomi 1998, 402 ss.); così avveniva, nel nostro ordinamento, ad es. per la l. 1.6.1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico (Boschiero 1996b, 1067), attualmente abrogata in seguito all'entrata in vigore del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Ravenna 2000, 644 ss.). Inoltre, dal momento che tali disposizioni perseguono finalità apprezzabili dal punto di vista della *lex fori*, ed espressione di valori largamente riconosciuti dalla comunità internazionale, si auspica che possano essere applicate anche nello Stato del foro, in forza del nuovo principio di "ordine pubblico culturale", suscettibile di prevalere sui particolarismi nazionali (Bonomi 1998, 402 ss.; Droz 1997, 245 ss.; Lalive 1997, 24 ss.).

Diritti su beni immateriali

I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Interpretazione dell'art. 54. – 3. La disciplina dei diritti sui c.d. beni immateriali nelle Convenzioni internazionali e nel diritto comunitario.

Legislazione 1. 31.5.1995, n. 218 – 1. 26.5.1978, esecuzione Conv. di Monaco del 25.10.1973, istitutiva del brevetto europeo – 1. 20.6.1978, n. 399, esecuzione Atto di Parigi 24.7.1971 che modifica Conv. Berna 9.9.1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche – d.lgs. 4.12.1992, n. 480, attuazione direttiva n. 104/89 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa – d.lgs. 29.12.1992, n. 518, attuazione direttiva 250/91 in materia di *software* – 1. 29.12.1994, n. 247 e d.lgs. 19.3.1996, n. 198, esecuzione Accordo di Marrakech 15.4.1994 sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, incluso il commercio di prodotti contraffatti, c.d. Accordo *TRIPS* – 1. 6.2.1996, n. 52, attuazione direttive 93/83 sulla diffusione via satellite e via cavo e 93/98 sull'armonizzazione dei termini di durata dei diritti di sfruttamento economico delle opere – d.lgs. 6.5.1999, n. 169, attuazione direttiva n. 9/96, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati – 1. 21.12.1999, n. 526, recezione direttiva del 13.12.1998, n. 98/71 – 1. 18.8.2000, n. 248 – reg. (CE) 40/1994 del Consiglio del 20.12.1993, che instaura il regime comunitario dei marchi anche mediante la costituzione di un "Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno" con sede ad Alicante, ed è stato modificato in maniera più flessibile dal Regolamento (CE) 422/2004 del Consiglio del 19.2.2004 – reg. (CE) 6/2002 del Consiglio del 12.12.2001 sui disegni e modelli comunitari.

Bibliografia Luzzatto 1989 – Parisi 1993 – Ballarino 1994b – Adam 1995 – Brogginì 1996a – Luzzatto 1996 – Salvatore 1996 – Ginsburg 1998 – Cortese 2002 – Seatzu 2004 – Mosconi e Campiglio 2006.

1. Osservazioni introduttive

Nell'ambito del Capo VIII, l'art. 54 rappresenta una disposizione fortemente innovativa.

La previsione del luogo di utilizzazione dei beni immateriali, nell'art. 54, si ricollega all'indirizzo di pensiero, che lo indica come collegamento unitario preferibile in quanto facilmente localizzabile in ogni caso concreto (Relazione, sub art. 50).

Si tratta tuttavia di una scelta **criticata** in dottrina.

Al riguardo, si rileva soprattutto l'eccessiva genericità della disposizione in esame (Ballarino 1994b, 32), concretizzabile, secondo alcuni caso per caso (Adam 1995, 1253), e secondo altri con riferimento al luogo in cui l'utilizzazione del diritto immateriale viene contestata (Broggini 1996a, 27).

2. Interpretazione dell'art. 54

Alla luce di tali considerazioni, si è giustamente suggerita un'interpretazione dell'art. 54, diretta a correggere i problemi cui potrebbe dare luogo l'applicazione di una norma bilaterale. La disposizione in esame va dunque considerata in senso puramente **negativo**, e

«precisamente, nel senso di chiarire che le norme italiane sono le sole a poter essere applicate tutte le volte che si voglia, in Italia, fare utilizzazione di un bene appartenente alla categoria dei c.d. beni immateriali. In sostanza, la norma non può esprimere altro che il principio, del resto largamente affermato, del carattere territoriale dei relativi diritti»

(Luzzatto 1996, 259-260).

In questo modo si raggiungerà l'**uniformità delle soluzioni** in materia, adeguando, tra l'altro, l'art. 54 alla disciplina dei diritti sui beni immateriali contenuta nelle **Convenzioni internazionali** (v. *infra*, par. 3). Queste ultime presuppongono infatti il carattere territoriale della legislazione nazionale in materia ed estendono – nei rapporti con gli Stati contraenti – la tutela prevista dalle relative norme mediante la fissazione dei principi dell'assimilazione dello straniero al cittadino e del trattamento minimo garantito dal regime convenzionale, oppure istituiscono procedure internazionali di registrazione cui viene riconosciuta efficacia in più Stati, secondo le rispettive leggi protettive (ad es. brevetto europeo istituito con la Convenzione di Monaco 25.10.1973).

In applicazione di tali principi, è possibile ricordare, varie disposizioni. Ad es., l'art. 5, n. 1 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta dall'Atto di Parigi del 24.7.1971, stabilisce che agli autori sia consentito per le opere protette dalla Convenzione, in tutti i Paesi facenti parte dell'Unione di Berna diversi dal Paese d'origine, il godimento dei diritti conferiti dalle rispettive leggi nazionali ai cittadini (Luzzatto 1989, 282 ss.; Parisi 1993, 6). In maniera analoga, anche l'art. II della Convenzione universale del diritto d'autore di Ginevra, che ha esteso lo schema dell'Unione di Berna al di là dei confini europei (Luzzatto 1989, 284), stabilisce che le opere pubblicate per la prima volta in uno degli Stati contraenti, oppure appartenenti a un cittadino di tali Stati, godano, negli altri Paesi, della stessa protezione che questi ultimi garantiscono alle opere dei propri cittadini.

3. La disciplina dei diritti sui c.d. beni immateriali nelle Convenzioni internazionali e nel diritto comunitario

La disciplina prevista dalle Convenzioni di diritto internazionale uniforme per i diritti sui c.d. beni immateriali assume inoltre rilievo autonomo grazie alla disposizione dell'**art. 2**, secondo cui le disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali prevalgono sulle norme della legge italiana di diritto internazionale privato (Adam 1995, 1253; Salvatore 1996, 1339).

Oltre alle Convenzioni precedentemente ricordate (v. *supra*, par. 2), in materia si delinea un quadro abbastanza complesso in cui si intrecciano numerosi accordi internazionali, tra cui ad es.: la Convenzione di Monaco del 25.10.1973, istitutiva del brevetto europeo, la cui concessione, da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, avviene con efficacia territorialmente limitata agli Stati aderenti alla Convenzione, designati da chi richiede il brevetto europeo; l'Accordo di Marrakech del 15.4.1994 sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, incluso il commercio di prodotti contraffatti (*GATT – Agreement on TRIPs – Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights, including trade in Counterfeit Goods*), la cui adozione, da parte degli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, ha esteso gli *standards* della Convenzione di Berna ai Paesi non appartenenti all'Unione di Berna, ma membri dell'OMC (Ginsburg 1998, 265; Cortese 2002).

Infine occorre considerare la necessità di **coordinare** la disciplina sino ad ora considerata con la regolamentazione di fonte comunitaria, quale ad es. il Regolamento (CE) 40/1994 del Consiglio del 20.12.1993, che instaura il regime comunitario dei marchi anche mediante la costituzione di un "Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno" con sede ad Alicante, modificato in maniera più flessibile dal Regolamento (CE) 422(2004) del Consiglio del 19.2.2004 (sul punto v. Mosconi e Campiglio 2006, 175-176), e il Regolamento (CE) 6/2002 del Consiglio del 12.12.2001 sui disegni e modelli comunitari (su cui v. Seatzu 2004, 1279 ss.).

ART. 55

Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali

La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. Operatività della *lex rei sitae*. – 2. Ambito d'applicazione.

Legislazione l. 31.5.1995, n. 218 – c. nav., art. 6 – l. 19.2.1928, n. 510 – c.c., art. 2657 – l. 1.5.1952, n. 545, esecuzione Conv. Ginevra 19.6.1948 relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili.

Bibliografia Ballarino e Busti 1988 – Ballarino 1994b – Adam 1995 – Benvenuti 1996 – Brogini 1996a – Luzzatto 1996 – Re 1996 – Seatzu 1996 – Ballarino 1999 – Chimienti 1999 – Mosconi e Campiglio 2006.

1. Osservazioni introduttive. Operatività della *lex rei sitae*

L'art. 55 richiama, come criterio di collegamento, il luogo di situazione dei beni, che costituisce, in materia, il c.d. "centro di gravità" del rapporto (Luzzatto 1996, 263). Tale soluzione presenta inoltre il vantaggio di sottoporre alla medesima disciplina iscrizioni fondiari, registrazioni, sia quando abbiano carattere costitutivo del diritto sia quando assumano efficacia meramente dichiarativa (Ballarino 1999, 571).

La regolamentazione in esame si distingue invece da quella della **forma degli atti** che comportano la costituzione, il trasferimento o l'estinzione dei diritti reali. Al riguardo, in assenza di una norma generale in tema di forma all'interno della l. 218/1995, occorre fare riferimento alle disposizioni specificamente previste per le differenti fattispecie: ad es. art. 48 per la forma del testamento, art. 9 Conv. Roma, richiamata dall'art. 57 per la forma del contratto. Ciò anche qualora vi sia un collegamento tra i due aspetti, perché ai fini pubblicitari la legge prescrive che l'atto abbia una determinata forma, come ad es. secondo l'art. 2657 c.c. (Mosconi e Campiglio 2006, 177). L'esplicito riferimento al termine "pubblicità", differenziando nettamente la disciplina attuale da quella previgente concernente "le forme di pubblicità" (art. 26 disp. prel. c.c.), evidenzia la netta scissione tra gli aspetti formali e pubblicitari degli atti

aventi ad oggetto i diritti reali (Seatzu 1996, 870), e stabilisce inoltre che l'art. 55 si riferisce a tutto ciò che concerne le misure pubblicitarie, e dunque non soltanto agli aspetti formali di queste ultime (Luzzatto 1996, 263).

L'operatività della *lex rei sitae* nell'ambito dell'art. 55 viene poi **temporalmente** definita in relazione al momento dell'atto di costituzione, trasferimento ed estinzione del diritto reale, allo scopo di assicurare in maniera ancor più efficace l'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione, trasferimento ed estinzione di un diritto reale, e dunque la sicurezza del commercio internazionale (Broggini 1996a, 27).

2. *Ambito d'applicazione*

Relativamente all'ambito d'applicazione materiale dell'art. 55, si osserva che è esclusa l'operatività della disciplina dallo stesso individuata in ordine agli atti aventi ad oggetto i diritti reali su navi ed aeromobili, regolati dall'**art. 6 c. nav.** (Ballarino 1994b, 32; Adam 1995, 1254; Benvenuti 1996, 1341; Luzzatto 1996, 263; Re 1996, 703). In particolare, occorre ricordare anche la disciplina della **Convenzione di Ginevra del 19.6.1948** relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, che si applica esclusivamente agli aeromobili immatricolati negli Stati contraenti. L'art. 1 di tale Convenzione, in conformità all'art. 6 c. nav., contiene una norma di conflitto uniforme fondata sul criterio tradizionale della bandiera, temporalmente definito con riguardo al momento della costituzione del diritto reale (Ballarino e Busti 1988, 284 ss.).

In maniera analoga, è esclusa l'operatività dell'art. 55 per la pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali sugli autoveicoli, per i quali opera il regime speciale previsto dalla **l. 19.2.1928, n. 510** (Adam 1995, 1254; Benvenuti 1996, 1341; Luzzatto 1996, 263; Re 1996, 703). Pertanto gli autoveicoli registrati in Italia si intendono qui localizzati e gli atti ad essi relativi dovranno essere iscritti nel pubblico registro automobilistico, valendo invece il criterio territoriale per gli autoveicoli registrati all'estero.

Per quanto concerne poi i beni immateriali, è opportuno ricollegarsi alle osservazioni svolte in precedenza (v. *supra*, *sub* art. 54), al fine di escludere l'applicazione dell'art. 55 agli atti aventi ad oggetto tali beni, in forza del carattere territoriale delle norme che regolano i diritti sui beni immateriali (Luzzatto 1996, 263; Chimienti 1999, 275 s.; Mosconi e Campiglio 2006, 176).